



REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI,
AMBIENTALI E PER LA MOBILITA'
AREA DI COORDINAMENTO AMBIENTE, ENERGIA E
CAMBIAMENTI CLIMATICI

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Edo Bernini

Decreto	N° 2332	del 06 Giugno 2011
----------------	----------------	---------------------------

Publicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Allegati n°: 2

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>
1	Si	Cartaceo+Digitale
2	No	Cartaceo+Digitale

Oggetto:

Conferimento permesso di ricerca per risorse geotermiche "Mensano" nei Comuni di Casole d'Elsa, Colle Val d'Elsa, Radicondoli, Volterra, Castelnuovo Val di Cecina, San Gimignano - Soc. Magma Energy Italia S.r.l. D.Lgs 22/2010.

MOVIMENTI

CONTABILI

<i>Capitolo</i>	<i>Anno</i>	<i>Tipo Movimento.</i>	<i>Numero</i>	<i>Var.</i>	<i>Data</i>	<i>Importo</i>	<i>Cod. Gest.</i>
E-45005	2011	Accertamento	780		14-06-2011	71254,08	441300

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006

Atto certificato il 14-06-2011

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 08 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”;

Visto il decreto del Direttore Generale della DG Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità n. 1142 del 31/3/2011 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell’Area di Coordinamento “Ambiente, Energia e Cambiamenti Climatici”;

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99”;

Visto il D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395 - "Approvazione del Regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896 recante la disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche”;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 485 - " Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale”;

Visto l’art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 con il quale “Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e gas non combustibili sono delegate alle regioni”;

Visto il D.P.R. 09 aprile 1959, n. 128 – “Norme di polizia delle miniere e cave”;

Visti i DD.Lgs 09/04/2008 n. 81 e 25/11/1996 n. 624 contenenti norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;

Vista la L.R. 03 novembre 1998, n. 78 – “Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili”;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 727 del 15 luglio 2002 – “Disciplina dei canoni dei permessi di ricerca e concessioni di coltivazione per minerali solidi e gas non combustibili”;

Visto il Decreto n. 769 del 07/03/2011 "Rivalutazione canoni minerari per l'anno 2011", nel quale viene fissato in Euro 329.88 il canone annuo per permesso di ricerca per risorse geotermiche per unità di superficie;

Premesso che con nota del 23/07/2010 prot. 197044/L.60.20.10, la Soc. Magma Energy Italia S.r.l., come individuata nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, ha richiesto alla Regione Toscana il rilascio di Permesso di ricerca di risorse geotermiche denominato “Mensano”, che riguarda complessivamente un’area di 215.26 kmq nel territorio provinciale di Pisa e Siena nei Comuni di Casole d’Elsa, Colle Val d’Elsa, Radicondoli, Volterra, Castelnuovo Val di Cecina, San Gimignano, e preso atto del programma dei lavori allegato all’istanza medesima;

Dato atto che la comunicazione dell’avvio del procedimento è stata pubblicata sul BURT n. 36 del 08/09/2010;

Visto il Decreto 5291 del 3 novembre 2010 del Settore Valutazione di Impatto Ambientale, con il quale è stato stabilito di escludere dalla procedura di VIA il progetto delle attività di ricerca inerenti il permesso di ricerca “Mensano”, proposto dalla Soc. Magma Energy Italia S.r.l., per la parte riguardante le attività di rilievi geologici di campagna, campionamenti geochimici, prospezioni

gravimetriche, prospezioni magnetometriche, prospezioni elettromagnetiche (magnetotelluriche e time domain), ed altresì di sottoporre ad ulteriore procedura di verifica di assoggettabilità lo stesso progetto per la parte non ricompresa fra le attività sopra menzionate;

Viste inoltre le prescrizioni per l'esecuzione delle attività previste, riportate nel sopra citato decreto del Settore VIA n. 5291 del 3 novembre 2010, che qui si intendono integralmente trascritte;

Dato atto che in data 28 marzo 2011 si è svolta la Conferenza dei Servizi decisoria che ha stabilito che fosse rilasciato alla Soc. Magma Energy Italia S.r.l il permesso di ricerca "Mensano", con estensione e vertici come da istanza presentata, e la cui planimetria è allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

Dato atto inoltre che dopo la chiusura della conferenza di Servizi di cui al punto precedente sono pervenuti i seguenti pareri:

- a) La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara esprime *parere favorevole all'indagine conoscitiva sull'area di Mensano, a condizione di trasmettere a questo ufficio una documentazione fotografica d'insieme dei luoghi e dei contesti specifici ove si eseguiranno le indagini ipogee prima, durante e dopo l'attività di ricerca ed in particolare un'adeguata serie di fotografie dei siti ove sono previsti scavi o trivellazioni con le immagini finali delle avvenute operazioni di ripristino vegetale e paesaggistico.*
- b) Il Comune di Casole d'Elsa esprime parere sfavorevole al rilascio del permesso di ricerca poiché comunque contrario ad interventi di perforazione sul proprio territorio.

Considerato che le riserve espresse dal Comune di Casole d'Elsa non siano tali da determinare un diniego al rilascio del permesso di ricerca, viste le attività autorizzate con il presente atto;

Vista la Legge regionale 29/12/2010, n. 66 che approva il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e pluriennale 2011/2013;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 5 del 10/01/2011 di approvazione del Bilancio gestionale 2011 e pluriennale 2011/2013;

DECRETA

1. Alla Soc Magma Energy Italia S.r.l, come individuata nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, è accordato il permesso di ricerca per risorse geotermiche denominato "Mensano" su un'area di 215.26 kmq nel territorio provinciale di Pisa e Siena nei Comuni di Casole d'Elsa, Colle Val d'Elsa, Radicondoli, Volterra, Castelnuovo Val di Cecina, San Gimignano, per la durata di anni QUATTRO a decorrere dalla data del presente decreto;
2. L'area entro la quale il titolare del permesso di ricerca potrà eseguire ricerche è delimitata nell'allegata planimetria dalla poligonale con i vertici identificati dalle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, W, AA, BB, planimetria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato1);
3. Le attività del programma di lavori presentato in allegato all'istanza, autorizzate con il presente atto, sono quelle escluse dalla necessità di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del citato decreto n. 5291 del 3 novembre 2010, che si intende interamente richiamato, anche relativamente alle prescrizioni ivi contenute, che si stabilisce che vengano scrupolosamente rispettate unitamente alla prescrizione introdotta dal presente atto e che si riporta di seguito:

a) La Soc. Magma Energy Italia S.r.l è tenuta a trasmettere alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara, una documentazione fotografica d'insieme dei luoghi e dei contesti specifici ove si eseguiranno le indagini ipogee prima, durante e dopo l'attività di ricerca ed in particolare un'adeguata serie di fotografie dei siti ove sono previsti scavi o trivellazioni con le immagini finali delle avvenute operazioni di ripristino vegetale e paesaggistico.

4. La Società titolare del permesso di ricerca è inoltre tenuta a:
- a) Prima dell'inizio delle attività, dovrà presentare apposita fidejussione bancaria a favore della Regione Toscana a garanzia delle opere di recupero ambientale (ex art. 3 comma 11 del D.lgs 11.02.2010 n.22 e ai commi 3 e 4 dell'art. 33 della L.R. 78/98) di un importo pari al 10% del costo stimato per le opere di recupero ambientale previste a seguito delle attività indicate dal programma dei lavori. Per la determinazione di tale importo, la società dovrà fornire specifica analisi dei costi
 - b) dare inizio alle attività di ricerca entro 3 (tre) mesi dalla data del presente decreto;
 - c) attenersi al programma dei lavori presentato, per la parte autorizzata dal presente atto, di cui al precedente punto 3: successivamente, per il completamento del programma lavori, la società dovrà espletare la procedura di verifica di assoggettabilità, per la parte individuata dal citato decreto n. 5291 del 3 novembre 2010. Dovrà inoltre essere aggiornata la garanzia fidejussoria di cui al precedente punto a). Il completamento del programma dei lavori sarà autorizzato con specifico atto da emanarsi a cura dell'Area di Coordinamento Ambiente, Energia e Cambiamenti Climatici.
 - d) attenersi a tutte le disposizioni di legge nonché alle prescrizioni e limitazioni che venissero comunque impartite dall'Autorità Mineraria, ai fini della regolare esecuzione delle attività di ricerca;
 - e) fornire ai funzionari dell'Autorità Mineraria i mezzi necessari per visitare i luoghi di svolgimento delle operazioni di ricerca e a comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste;
 - f) corrispondere alla Regione Toscana il canone annuo anticipato, che per l'anno 2011 è stato determinato - con decreto n. 769 del 7 marzo 2011 - in Euro 329.88 per ogni Km² o frazione di Km² compreso nell'area del permesso di ricerca (salvo conguaglio ai sensi della legge 724/1994), pari a complessivi Euro 71.254,08 da versare secondo le modalità riportate nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto. I termini di pagamento sono stabiliti entro sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento del presente decreto.
5. Di accertare sul capitolo 45005 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 la somma di Euro 71.254,08 corrispondente al diritto proporzionale dovuto complessivamente dal titolare del permesso di ricerca, relativamente alla annualità 2011 - 2012 salvo conguaglio ai sensi della legge 724/1994;
6. Di dare mandato al Settore Contabilità, trascorso inutilmente la scadenza di pagamento, di provvedere ai sensi dell'art. 24 del regolamento di contabilità regionale al recupero del credito.
7. Di partecipare il presente decreto, a cura dell'Area di Coordinamento Ambiente, Energia e Cambiamenti Climatici, alla Società Magma Energy Italia S.r.l, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
8. Di partecipare copia della lettera di cui al punto precedente al Settore Contabilità - PO Registrazione e Recupero delle Entrate Regionali, con allegato copia dell'avviso di ricevimento sottoscritto dal titolare del permesso di ricerca.
9. Di partecipare il presente decreto al Settore Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie, alle Province di Pisa e Siena ed ai Comuni di Casole d'Elsa, Colle Val d'Elsa, Radicondoli, Volterra, Castelnuovo Val di Cecina, San Gimignano

10. Il permesso di ricerca è conferito senza pregiudizio dei diritti di terzi.

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lett. a) della L.R. 23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale.

E' escluso dalla pubblicazione integrale l'Allegato 2 ai sensi dell'art.6 comma 2 della L.R. 23/2007 e della Direttiva approvata con DGR 167/2007.

Il dirigente
(Edo Bernini)